

ROMA



Protocollo RC n. 24317/2022

Deliberazione n. 103

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 41

Seduta Pubblica del 25 maggio 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di giovedì 25 del mese di maggio, alle ore 10,03 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,01 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Ciani Paolo, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli

Alessandro, Marinone Lorenzo, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Celli Svetlana, Cicculli Michela, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Trombetti Yuri.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 87^a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

87^a Proposta (di iniziativa consiliare)

A firma dei Consiglieri Converti, Alemanni, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Ciani, Cicculli, Corbucci, Luparelli, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trombetti e Zannola.

Regolamento per il funzionamento delle Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere di Roma Capitale.

Premesso che

la Costituzione italiana all'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale, prevedendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di origine etnica, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

la Risoluzione del 25 settembre 2015, n. 70/1 dell'Assemblea Generale dell'ONU che ha adottato la "Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" e in particolare l'Obiettivo 3 per lo sviluppo sostenibile, recante "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età" e l'Obiettivo 11, recante "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (...) in particolare per donne, bambini, anziani e disabili";

i Centri anziani sono previsti specificamente dall'art. 28 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

il posizionamento dell'art. 28 all'interno del Capo III della Legge non è casuale ed inserisce il Centro anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'art. 22 della citata Legge Regionale n. 11/2016;

i Centri Sociali Anziani nascono sul finire degli anni '70, grazie all'intuizione dell'allora Sindaco Luigi Petroselli, per rispondere alle esigenze di aggregazione e valorizzazione del tempo libero delle persone in terza età e per superare le criticità sociali legate ad essa quali la solitudine, l'isolamento sociale, l'invecchiamento precoce;

i Centri Sociali Anziani sono strutture di servizio pubblico a carattere territoriale per i cittadini e le cittadine anziani/e e costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, esprimere le proprie capacità, avere occasioni di partecipare a varie attività;

tali luoghi rappresentano quindi un vero e proprio servizio sociale messo a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine appartenenti ad una specifica fascia d'età;

Roma Capitale ospita 148 Centri Sociali Anziani attivi sul suo territorio con decine di migliaia di iscritti;

le "Linee programmatiche" 2021-2026 del Sindaco Roberto Gualtieri, al paragrafo 4 "La città che include", esplicano che "Roma deve essere la città dell'uguaglianza, tutti i cittadini devono sentirsi parte di una comunità inclusiva, accogliente e solidale che riconosca pieni diritti e che chiami tutti ad una partecipazione attiva".

Considerato che

prima della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, i Centri anziani erano disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304/2004 (e ss.mm.ii), che, in applicazione della Legge Regionale n. 41/2003 ("Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali"), fissava i requisiti minimi che gli stessi dovevano avere per poter essere autorizzati al funzionamento e richiamava la precedente Deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 67, con la quale la Regione aveva approvato uno schema tipo di regolamento comunale del Centro anziani, nel quale veniva previsto, tra l'altro, che per la gestione delle attività complementari dei Centri anziani (somministrazione alimenti e bevande, gite, ecc.) gli stessi dovessero avvalersi di organismi del Terzo settore, in particolare di Associazioni di Promozione Sociale;

la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 11 all'art. 28 stabilisce che "il Centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato", e che il Centro anziani, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto delle persone anziane, svolge, in particolare:

- attività ricreativo-culturali;
- promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- attività di scambio culturale e intergenerazionale;

- attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;

il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, prevede tra gli obiettivi:

- il miglioramento dei servizi e degli interventi, elevando i servizi socio-sanitari per l’infanzia e per l’età anziana;
- il potenziamento dei servizi per l’età anziana, in quanto l’ottica generale del Piano è quella di mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di vita, favorendo il mantenimento, in particolare, dell’ambito sociale e di quello affettivo;
- l’offerta concreta di opportunità alle persone vulnerabili, tra cui le persone anziane, incentivando attività di aggregazione, anche attraverso associazioni impegnate con le persone anziane e valorizzando aree dismesse da adibire a centro sociale;
- contrastare la progressiva erosione della dimensione relazionale dovuta all’assottigliarsi delle forme tradizionali di legame comunitario, che espone i soggetti più deboli al rischio dell’isolamento e della solitudine;

nel tempo i Centri Sociali Anziani hanno cominciato ad assolvere progressivamente sempre più compiti di promozione sociale, rivolti non solo agli anziani, ma a differenti fasce di età e a variegate realtà sociali.

Preso atto

della Determinazione Dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019 “Costituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti. Proroga dei lavori e sostituzione componente”;

della Determinazione n. G10198 del 26 luglio 2019, “Determinazione Dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019. Costituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani. Nomina componenti”;

della Determinazione n. G18040 del 19 dicembre 2019, “Determinazione 26 luglio 2019, n. G10198”;

che il gruppo di lavoro, costituito ai sensi della Determinazione n. G07757 del 7 giugno 2019, a conclusione dei propri lavori, ha consegnato in data 29 gennaio 2020 alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale il documento finale avente ad oggetto “Proposta di linee guida per i Centri anziani del Lazio”, contenente le indicazioni utili per le successive valutazioni e l’eventuale adozione, con apposito atto amministrativo, delle Linee guida regionali in materia di Centri anziani;

della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020, n. 452, che ha, tra l’altro, approvato le “Linee Guida regionali per i Centri anziani del Lazio”, lo “Schema di convenzione per la gestione del 12 agosto 2021 - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 79 Centro anziani” e lo “Schema di statuto dell’Associazione di Promozione Sociale affidataria della gestione del centro anziani” ed ha stabilito per l’adeguamento dei Regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove “Linee Guida regionali per i Centri anziani del Lazio” e per l’adozione degli atti conseguenti alla disciplina da essa prevista il termine del 31 marzo 2021;

della Deliberazione della Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 22, con la quale è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020, n. 452, per l'adeguamento dei Regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove "Linee Guida regionali per i Centri anziani del Lazio" e per l'adozione degli atti conseguenti alla disciplina da esse prevista;

che, successivamente all'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020, n. 452, la Regione Lazio ha assunto un diverso indirizzo politico in conseguenza dell'arrivo, presso la competente struttura regionale, di numerose istanze e segnalazioni, in particolare concentrate nei Comuni di dimensioni più piccole, nelle quali l'integrale adeguamento alle "Linee guida regionali per i Centri anziani del Lazio" avrebbe potuto dare luogo a problematiche applicative connesse alla natura polifunzionale dei centri esistenti, sotto profili quali, tra gli altri, le finalità delle costituenti Associazioni di Promozione Sociale, i requisiti soggettivi degli iscritti e delle iscritte e la stessa vincolatività dello "Schema di statuto dell'Associazione di Promozione Sociale affidataria della gestione del Centro anziani", allegato alla medesima deliberazione;

della Deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta n. 97 del 4 agosto 2021, concernente "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021 e modifiche di leggi regionali", il cui art. 5 ha apportato le seguenti modifiche alla Legge Regionale n. 11/2016:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5, dopo le parole: "di emarginazione" sono inserite le seguenti: ", di disagio";
- b) all'art. 28:
 - 1) le parole: "sociali e sanitari promossi dal sistema integrato" sono sostituite dalle seguenti: "ad esso destinati. Il Centro anziani è organizzato in forma di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.), secondo la disciplina prevista dall'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una A.P.S. che ha in carico la gestione di un Centro anziani;
 - 2) al comma 3 le parole: "degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "delle azioni";

che, pertanto, la Giunta della Regione Lazio ha ritenuto, al fine di favorire la realizzazione uniforme su tutto il territorio regionale delle finalità di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, attribuite ai Centri anziani dall'art. 28 della Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 11, di:

- modificare la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020, n. 452, sostituendo le "Linee guida regionali per i Centri anziani del Lazio";
- revocare lo "Schema di statuto dell'Associazione di Promozione Sociale affidataria della gestione del Centro anziani", Allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020, n. 452;
- stabilire che restano comunque validi e conformi alle già menzionate Linee guida gli statuti già approvati o in corso di approvazione redatti secondo il predetto schema;

della nuova Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2021, n. 568, di modifica della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente “Linee guida regionali per i Centri anziani del Lazio”;

delle nuove esperienze promosse da altri comuni italiani.

Atteso che

in data 12 agosto 2022, il Direttore della Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Direttore

F.to: A. Di Prinzio;

in data 7 settembre 2022, il Direttore della Direzione Urbanizzazioni Secondarie e Completamento Programma – U.O. Impianti Tecnologici – Servizio IV – Ufficio Utenze del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole con specifico riguardo all’art. 8, comma 2 del Regolamento di cui trattasi.”

Il Direttore

F.to: P. Palumbo;

in data 24 agosto 2022, il Dirigente della III U.O. della Ragioneria Generale – Controllo Atti Dipartimenti ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dall’Amministrazione capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.”

Il Dirigente

F.to: G. Magni.

Considerato che

la proposta, in data 19 agosto 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I, III, IV, VI, X, XI e XV, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio VII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole votando, al contempo, un Ordine del Giorno;

il Consiglio del Municipio VIII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole oltre il termine stabilito;

i Consigli dei Municipi V e XIV non hanno fatto pervenire alcun parere;

i Consigli dei Municipi II, IX, XII e XIII, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio II

Osservazione 1

“All’art. 3, capoverso 5, si chiede di diminuire la quota massima di cittadini/e con età inferiore ai 60 anni iscritti/e ad un A.P.S., seppur tenendo in considerazione i principi intergenerazionali e di inclusione sociale a cui l’intero Regolamento si ispira”.

Municipio VII (OdG)

“Sull’articolazione del Regolamento:

Si richiama l’attenzione sull’ineludibile necessità che nelle fasi di approvazione permanga nel Regolamento l’attuale impostazione di chiarezza e semplicità di lettura. Ciò al fine di evitare ogni sorta di fraintendimento o necessità di interpretazioni autentiche, in momenti successivi, degli articoli.

Per questa motivazione si propone di accompagnare al Regolamento, anche nella fase successiva di informazione, un documento sintetico che raccolga in maniera schematica passaggi e connessi adempimenti, soprattutto nella fase di transizione dei 180 giorni ai quali seguirà l’assetto definitivo e di pieno regime.

Sul merito degli articoli:

Art. 3 - Soci e socie delle C.S.A.Q.

Invertire l’ordine del comma 2 e chiarire che sono i soci e le socie dell’A.P.S. gestrice a diventare a tutti gli effetti i fruitori della C.S.A.Q.

Art. 4 - Iscrizione all’A.P.S.

Si conviene sulla opportunità del mantenimento della quota sociale ad importi a cui tutti possano far fronte.

Tuttavia, sulla scorta delle osservazioni sul punto manifestate dagli attuali centri che sono stati auditi in Commissione, si propone di prevedere la possibilità per la maggioranza qualificata dell’Assemblea dell’A.P.S. di determinare una diversa quota annua, comunque fino all’importo massimo di 15,00 euro.

Il secondo comma recita: “L’iscrizione all’A.P.S. gestrice di una C.S.A.Q. è riservata a tutte le persone previste dall’articolo 3, con residenza o domicilio nella città di Roma, sulla base del criterio territoriale individuato dai Municipi ...”

Sarebbe opportuno indicare la procedura per individuare il criterio territoriale a cui i Municipi devono fare riferimento.

Art. 5 - Comportamento degli iscritti e delle iscritte.

Si propone di integrare il comma 4 prevedendo la possibilità di garantire l’accesso agli animali da compagnia, facendone esplicito riferimento nella convenzione e comunque garantendo sempre la sottoscrizione dell’apposita assicurazione.

Art. 7 - Individuazione e allestimento dei locali.

Si propone di inserire la possibilità di stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, per garantire l’installazione di defibrillatori e altri dispositivi salvavita e la somministrazione dei relativi corsi di preparazione.

Art. 9 - Norme di sicurezza.

L’articolo 9 disciplina la stipula di assicurazione per la copertura di danni causati da negligenze strutturali.

Si propone di esplicitare che, per le attività organizzate dalla C.S.A.Q. (ginnastica, danza, teatro, ecc.) essa provvede in autonomia alla stipula di assicurazioni a favore dei

soci e delle socie per la copertura di danni alle persone che effettuano attività all'interno della C.S.A.Q.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo della C.S.A.Q.

Sarebbe opportuno prevedere che sia una figura amministrativa o tecnica (assistente sociale) a partecipare all'interno del Consiglio Direttivo. Il Servizio Sociale Municipale può fornire la consulenza professionale per lo svolgimento delle attività sociali che sono proprie dell'A.P.S., mentre la figura amministrativa può supportare in maniera più efficace il Direttivo.

Art. 18 - Il/La Presidente della C.S.A.Q.

L'articolo 18 comma 4 del Regolamento prevede che siano il tesoriere e il segretario amministrativo a depositare gli atti entro le scadenze previste. Tale incombenza non viene espressamente riportata negli articoli 20 e 21 che disciplinano le competenze degli stessi.

Specificamente sia il comma 5 dell'articolo 20, che il comma 2 dell'articolo 21 si limitano a prevedere che entrambi debbano assicurare l'avvenuto deposito dei documenti entro il 30 maggio. Non è altresì esplicitato quale figura sia tenuta al deposito degli stessi.

Sarebbe opportuno rendere tali articoli coerenti con quanto riportato con l'articolo 18, comma 4, sopramenzionato.

Art. 26 - Utilizzo dei locali della C.S.A.Q. da parte di soggetti terzi.

L'articolo 9 - Norme di sicurezza disciplina la stipula di assicurazione per la copertura di danni causati da negligenze strutturali anche a soggetti esterni non soci che utilizzano i locali.

Si segnala quindi l'opportunità di integrare il terzo capoverso, prevedendo tra i documenti che i soggetti esterni che accedono alla C.S.A.Q. debbono presentare all'A.P.S. e al Municipio, anche una clausola di manleva che esoneri Roma Capitale dalla responsabilità per danni subiti non derivanti da quelli già ricompresi nell'articolo 9.”

Municipio IX

Osservazione 1

“Art.1 - Principi Generali.

“Sostituire il capoverso 4 con il seguente: ‘Il servizio delle C.S.A.Q. si ispira ai principi del decentramento, della partecipazione attiva della persona in terza e quarta età, della qualificazione identitaria del quartiere, della promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e costituisce un luogo di aggregazione, contrasto alla solitudine, incontro sociale, culturale, formativo, ricreativo e sportivo con carattere intergenerazionale’”.

Osservazione 2

Art. 2 - Obiettivi e indirizzi delle C.S.A.Q. di Roma Capitale.

“Sostituire il capoverso 1 con il seguente: ‘Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra persone anziane e tra queste e la cittadinanza di altre fasce d'età e recependo l'articolo 1 comma 4 della Legge Regionale n. 16/2021 che riconosce e valorizza la funzione sociale dei centri anziani, le C.S.A.Q., nell'ambito della loro piena

autonomia di programmazione e gestione, articolano le loro attività secondo gli indirizzi della succitata Legge’.

Sostituire la lettera a) del capoverso 1 con la seguente: ‘a) si ispirano ai principi della partecipazione, dello sviluppo del proprio ruolo sociale, dell’indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità delle persone anziane’.

Sostituire la lettera d) del capoverso 1 con la seguente: ‘d) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale ed educazione civica, aiutando la persona anziana ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato’.

Aggiungere la seguente lettera h): ‘h) orientamento identitario di quartiere rivolto al gemellaggio tra il quartiere e tutti i centri anziani e il territorio’”.

Osservazione 3

Art. 3 - Soci e socie delle C.S.A.Q.

“Sostituire il capoverso 1 con il seguente: ‘Sono fruitrici della C.S.A.Q. le persone che abbiano compiuto i 55 anni di età in qualità di anziani/e’.

Sostituire il capoverso 9 con il seguente: ‘Possono accedere alla C.S.A.Q., in qualità di ospiti, anche persone non socie dell’A.P.S., previa segnalazione alla Presidenza ed al Consiglio direttivo e nel rispetto della capienza massima dei locali’.

Sostituire il capoverso 7 con la seguente frase: ‘Si può essere iscritti/e a più A.P.S. gestrici di C.S.A.Q., ma al momento dell’iscrizione è obbligatorio comunicare in quale C.S.A.Q. si vuole esercitare i propri diritti di elettorato attivo e passivo per tutti gli organismi interni od esterni all’A.P.S.: coordinamento municipale, coordinamento cittadino e il collegio di garanzia municipale e cittadino. In caso di non comunicazione vale il primo A.P.S. a cui ci si è iscritti’”.

Osservazione 4

Art. 4 - Iscrizione all'A.P.S.

“Sostituire il capoverso 4 con il seguente: ‘La quota dell’A.P.S. è determinata dall’Assemblea ad inizio del mandato con le normali procedure previste dallo Statuto. Per tutte le C.S.A.Q. della città di Roma si stabilisce che la quota di iscrizione all’A.P.S. non può essere inferiore a 12,00 euro e non superiore a 20,00 euro. La quota viene ratificata nella Convenzione tra l’A.P.S. ed il Municipio’.

Sostituire il capoverso 9 con il seguente: ‘Il Comune dovrà stabilire un criterio univoco per supportare i Municipi nella definizione della ‘comprovata fragilità socio-economica’ per soddisfare il diritto alla iscrizione gratuita senza alcun onere per coloro che chiedono di iscriversi all’A.P.S. che gestisce la C.S.A.Q., ai fini della compartecipazione della spesa da parte dell’Amministrazione municipale’”.

Osservazione 5

Art. 8 - Natura del servizio e obblighi da parte di Roma Capitale e dei Municipi.

“Capoverso 2, comma 2 originale. Sostituire il capoverso 2, comma 2, con il seguente: ‘Provvedere al funzionamento della sede ed al processo di attivazione ed al pagamento delle utenze quali acqua, gas, luce, telefono, connessione wi-fi per tramite del Dipartimento C.S.I.M.U.’.

Sostituire il comma 4 del capoverso 2 con il seguente: ‘Garantire la stipula di una assicurazione Rc ed Infortuni a copertura delle sedi, come specificato nell’art. 9’.

Sostituire il comma 2 del capoverso 4 con il seguente: ‘Promuovere iniziative di formazione e accompagnamento destinate ai C.S.A. preesistenti al seguente Regolamento che devono trasformarsi in A.P.S. gestrici della C.S.A.Q., per sostenere la transizione dalla precedente disciplina a quella prevista dall'attuale Regolamento, prevedendo la messa a disposizione di ‘statuti tipo’ e l’assistenza da parte di personale qualificato nella predisposizione dei documenti utili alla costituzione dell’A.P.S. nonché alla gestione e consulenza amministrativa e finanziaria dell’A.P.S.’”.

Osservazione 6

Art. 14 - Organi obbligatori dell’A.P.S.

“Aggiungere una nuova figura nel Consiglio Direttivo: un/una responsabile della sicurezza”.

Osservazione 7

Art. 17 - Il Consiglio direttivo della C.S.A.Q.

“Aggiungere il capoverso 7: ‘Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni’”.

Osservazione 8

Art. 24 - Attività dell’A.P.S.

“Sostituire il comma 1 del capoverso 4 (che contiene un elenco) con il seguente: ‘attività ricreativo-culturali specialmente rivolte alla conoscenza dei luoghi e tradizione del territorio del Municipio interessato’.

Aggiungere il comma 8 (come ultimo elemento dell’elenco) al capoverso 4 la seguente frase: ‘la promozione della cultura identitaria di quartiere e la costituzione di patti di comunità tra le realtà dei territori’.

Sostituire la lettera i) del capoverso 5 con la seguente: ‘organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno che all'esterno dei centri, compresi i pranzi sociali’”.

Osservazione 9

Art. 34 - Il Collegio di garanzia municipale e cittadino.

“Sostituire il capoverso 1 con il seguente: ‘I/Le Presidenti delle A.P.S. gestrici delle C.S.A.Q. eleggono tra di loro, a maggioranza semplice e con voto palese, tre Presidenti che fanno parte di diritto del Collegio di garanzia municipale. Allo stesso modo vengono individuati due Presidenti supplenti’.

Sostituire il capoverso 2 con il seguente: ‘Il Collegio di garanzia municipale è composto da cinque membri, tre dei/delle quali eletti/e come al comma precedente e due scelti/e dalla Direzione competente secondo la macrostruttura municipale all'interno del personale. In caso di assenza dei/delle Presidenti scelti/e, partecipano alle riunioni, con diritto di voto, i/le supplenti’”.

Osservazione 10

Art. 35 - Criterio di ripartizione dei fondi.

“Sostituire il capoverso 1 con il seguente: ‘Le attività delle A.P.S. gestrici delle C.S.A.Q. ricevono fondi previsti dal Bilancio di Roma Capitale ed erogati dai Municipi’.

Sostituire il capoverso 3 con il seguente: ‘i fondi sono ripartiti dal Municipio tra le A.P.S. gestrici delle C.S.A.Q. secondo i seguenti criteri:

una parte dei fondi devono essere destinati alla copertura delle spese di gestione delle C.S.A.Q. (quota fissa), un'altra quota alle attività sociali e culturali (quota variabile) suddivisa secondo il seguente criterio in base alle percentuali così determinate:

- a) una quota fissa per ogni singola A.P.S. che gestisce C.S.A.Q. nella misura del 40% del finanziamento previsto;
- b) una quota pari al 55% rapportata al numero degli iscritti all'1 gennaio di ogni anno;
- c) una quota pari al 5% a favore del Coordinatore municipale”.

Osservazione 11

Art. 36 - Destinazione fondi della quota variabile.

“Sostituire la lettera d) del capoverso 1 con la seguente: ‘d) attività dedicate a tutti gli iscritti e le iscritte all'esterno o all'interno delle sedi C.S.A.Q. ivi compresi i pranzi sociali’.

Aggiungere la lettera e): ‘e) attività complementari’”.

Municipio XII

Osservazione 1

Art. 13 - Regolamento delle Associazioni di Promozione Sociale

“Al primo comma, dopo le parole ‘con maggioranza qualificata:’, appare opportuno inserire la seguente dicitura, ‘e a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute verrà redatto un format di Regolamento/Statuto della A.P.S., uniforme e adottato con la convenzione, e un fac-simile del bilancio anch'esso uniforme e adottato con la convenzione medesima’”.

Osservazione 2

“All'art. 18, si ravvisa la necessità di aggiungere un nuovo periodo al termine del primo, come di seguito espresso: ‘Il/La Presidente e gli organi dell'A.P.S., tenuto conto della coincidenza con gli stessi delle C.S.A.Q., sono tenuti ad osservare un comportamento basato sull'assenza di ogni conflitto di interesse’”.

Osservazione 3

“Si ravvisa l'opportunità di fornire un sostegno agli attuali centri, attraverso la messa a disposizione di professionisti all'uopo individuati e strumentali all'accompagnamento dei C.S.A. nel percorso di trasformazione in A.P.S. di cui all'art. 37, e nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 nonché dal Regolamento”.

Municipio XIII

Osservazione 1

“Ribadendo che il Regolamento segue le linee della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, in cui viene già chiarito il principio di sussidiarietà;

fermo restando che all'interno delle convenzioni potranno essere affrontate tutte le peculiarità di ogni singolo centro sempre all'interno di quanto espresso nel Regolamento;

avendo la volontà di semplificare ogni burocratizzazione che sia possibile e che rispetti il Regolamento e il suo fine;

si chiede di riconsiderare alcune facoltà dell'Assemblea dei soci: in particolare, si auspica un tetto più flessibile del costo della tessera e l'indizione delle elezioni in accordo con le C.S.A.Q.”.

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti II – Lavori Pubblici e VII – Patrimonio e Politiche Abitative, nella seduta congiunta del 28 ottobre 2022, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

la Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute e la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 20 ottobre 2022, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.

Atteso che

i Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., hanno espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

la L. n. 328 dell'8 novembre 2000, “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

la L. n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della L. 6 giugno 2016, n. 106”;

la L.R. n. 14 del 6 agosto 1999, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

la L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003, “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;

la L.R. n. 11 del 10 agosto 2016, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, che ha approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304 del 23 dicembre 2004, “Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni”, in particolare quanto disposto in materia di Centri diurni per anziani di cui al punto I.B.4;

la Deliberazione Regionale n. 568 del 2 agosto 2021 recante “Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2021, n. 452, concernente Linee guida regionali per i Centri anziani del Lazio: ulteriore proroga dei termini di attuazione”;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022 recante “Regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale”;

il Testo Unico degli Enti Locali;

lo Statuto della Regione Lazio;

la L.R. n. 11/2016 sul Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

la L.R. n. 16/2021 sulle Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

di abrogare ogni altra precedente norma regolamentare sul tema;

di approvare il Nuovo Regolamento delle Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere di Roma secondo il testo in oggetto.



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASE SOCIALI DELLE PERSONE ANZIANE E DEL QUARTIERE

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 103 del 25 maggio 2023.

I N D I C E

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1	Principi generali	pag 1
Articolo 2	Obiettivi e indirizzi delle CSAQ di Roma Capitale	“ 1
TITOLO II	SOCI, ISTITUZIONE, AFFIDAMENTO E GESTIONE	
Articolo 3	Soci e socie delle CSAQ	“ 2
Articolo 4	Iscrizione all'APS	“ 3
Articolo 5	Comportamento degli iscritti e delle iscritte	“ 4
Articolo 6	Istituzione delle CSAQ	“ 5
Articolo 7	Individuazione e allestimento dei locali	“ 5
Articolo 8	Natura del servizio e obblighi da parte di Roma Capitale e dei Municipi	“ 6
Articolo 9	Norme di sicurezza	“ 7
Articolo 10	Individuazione del soggetto che gestisce le CSAQ	“ 8
Articolo 11	Gestione e animazione delle CSAQ da parte dell'APS	“ 9
Articolo 12	La Convenzione tra il Municipio e l'APS	“ 9
Articolo 13	Il Regolamento delle APS	“ 10
TITOLO III	ORGANISMI	
Articolo 14	Organi obbligatori dell'APS	“ 10
Articolo 15	Gli organi delle CSAQ	“ 11
Articolo 16	L'Assemblea delle CSAQ	“ 11
Articolo 17	Il Consiglio direttivo delle CSAQ	“ 11
Articolo 18	Il/La Presidente delle CSAQ	“ 11
Articolo 19	Il/La Vicepresidente delle CSAQ	“ 12
Articolo 20	Il/La tesoriere/a delle CSAQ	“ 12
Articolo 21	Il/La segretario/a amministrativo/a delle CSAQ	“ 13
Articolo 22	Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	“ 13
Articolo 23	Revoca, dimissioni e decesso	“ 14
TITOLO IV	ATTIVITÀ DELLE CSAQ GESTRICE DELLE ATTIVITÀ DELLE CSAQ	
Articolo 24	Attività dell'APS	“ 14
Articolo 25	Attività complementari	“ 15
Articolo 26	Utilizzo dei locali delle CSAQ da parte di soggetti terzi	“ 16
Articolo 27	Rapporti con le Istituzioni	“ 17
Articolo 28	Rapporti con i Sindacati dei Pensionati	“ 17
Articolo 29	Bocciofile	“ 18
TITOLO V	ORGANISMI DI COORDINAMENTO	
Articolo 30	Il Coordinamento Municipale	“ 18
Articolo 31	Il/La Coordinatore/Coordinatrice Municipale	“ 19

Articolo 32	Il Coordinamento Cittadino delle CSAQ di Roma Capitale	“ 20
Articolo 33	Elezione delle cariche di Coordinamento Cittadino delle CSAQ di Roma Capitale	“ 21
Articolo 34	Il collegio di garanzia Municipale e Cittadino	“ 21
TITOLO VI RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		
Articolo 35	Criterio di ripartizione dei fondi	“ 23
Articolo 36	Destinazione fondi della quota variabile	“ 23
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 37	Trasformazione obbligatoria delle CSAQ in APS	“ 24
Articolo 38	Norme transitorie per le APS già costituite	“ 24
Articolo 39	Disposizioni transitorie per Roma Capitale e i Municipi	“ 25

TITOLO I

Articolo 1 Principi generali

Le Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere (di seguito CSAQ) sono un servizio pubblico locale, che rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, la cui gestione è affidata da Roma Capitale ad un'Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS) che ne abbia le caratteristiche, rispetti i requisiti fissati dalle Linee guida della Regione Lazio e dal presente Regolamento.

Il servizio delle CSAQ rimane del tutto pubblico e Roma Capitale ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie.

Le CSAQ sono istituite per Roma Capitale per il tramite dei suoi 15 Municipi, con apposita deliberazione del Consiglio municipale competente.

Il servizio delle CSAQ si ispira ai principi del decentramento, della partecipazione attiva della persona in terza e quarta età, della promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e costituisce un luogo di aggregazione, contrasto alla solitudine, incontro sociale, culturale, ricreativo e sportivo, con carattere intergenerazionale.

Il servizio delle CSAQ si ispira ai principi dell'inclusione sociale e delle pari opportunità in ottica di genere, per questo promuove e accoglie il protagonismo delle donne anziane e le attività sostenute dalla comunità anziana lgbt.

Ogni CSAQ deve disporre di una targa recante le seguenti indicazioni: nome della CSAQ, numero di telefono, orari di apertura e chiusura, Municipio di appartenenza e stemma di Roma Capitale.

La CSAQ non può ricondurre in alcun modo a partiti o movimenti politici, ed opera nel rispetto del pluralismo e della libertà di ogni cittadino e cittadina, salvaguardando ogni opinione, senza distinzione di sesso, genere, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Ogni attività svolta all'interno della CSAQ deve essere conforme alle norme costituzionali ed in particolare ai principi e valori democratici e antifascisti sanciti dalla Costituzione. Pertanto, deve essere garantito il rispetto e il riconoscimento della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e successive norme di legge. Nel caso in cui venga meno il rispetto di tale disposizione, il Municipio dovrà revocare la Convenzione con l'APS gestrice della CSAQ.

Articolo 2 Obiettivi e indirizzi delle CSAQ di Roma Capitale

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra persone anziane e tra queste e la cittadinanza di altre fasce d'età e recependo l'articolo 1, comma 4, della Legge Regionale n. 16/2021 che riconosce e valorizza la funzione sociale dei centri anziani, le CSAQ nell'ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione, articolano le loro attività secondo i seguenti indirizzi che:

- a) si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità delle persone anziane;

- b) sono incentrate in generale sull'aggregazione e sulla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza;
- c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando la persona anziana ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- d) mettono a frutto la propria tradizione civica per rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza, nel segno del welfare di comunità;
- e) esercitano molte funzioni di promozione sociale non più rivolte solo alle persone anziane, ma anche a tutte le fasce d'età e alle diverse realtà sociali della città;
- f) esercitano forme di gestione collaborative e di incontro con i cittadini e le cittadine in un contesto di accoglienza delle situazioni di fragilità e di convivenza con giovani, comunità, tessuto associativo e civico territoriale.

Per raggiungere tali obiettivi, le CSAQ svolgono, a favore dei propri soci e socie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) ricreativo-culturali;
- b) di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o altri luoghi;
- d) di scambio culturale e intergenerazionali;
- e) formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) di rilevanza sociale e apertura alle realtà del territorio;
- g) formative e di approfondimento educativo e culturale.

Per coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione di cui alla Legge n. 11/2016, così da rispettare gli indirizzi e gli obiettivi prefissati, la gestione delle attività delle CSAQ viene affidata dai Municipi di Roma Capitale ad APS, enti di natura privata, organismi del Terzo Settore, unica forma civilistica che consente la realizzazione del diritto degli iscritti e delle iscritte a frequentare le attività delle CSAQ.

TITOLO II

Soci, istituzione, affidamento e gestione

Articolo 3

Soci e socie delle CSAQ

Sono fruitrici della CSAQ le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età, in qualità di anziani/e come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n. 16/2021, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2016.

Le persone fruitrici della CSAQ sono soci e socie a tutti gli effetti dell'APS gestrice della CSAQ stessa, previa presentazione di apposita domanda di iscrizione all'organo amministrativo.

I CSA costituiti precedentemente all'entrata in vigore di questo Regolamento hanno la priorità a costituirsi in APS gestrice della CSAQ, nei termini e nei tempi previsti dall'articolo 38 del presente Regolamento.

Possono partecipare a tutte le attività delle CSAQ anche i cittadini e le cittadine di età inferiore ai 60 anni, iscritti/e all'APS gestrice della CSAQ.

Ogni APS può avere tra i suoi iscritti e le sue iscritte una quota massima del 30% di cittadini/e con età inferiore a quella del comma precedente. La percentuale si riferisce agli/alle iscritti/e dell'APS al 31 dicembre dell'anno precedente.

I soci e le socie sono a tutti gli effetti responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Municipio di appartenenza ed in integrazione con i servizi territoriali.

Si può essere iscritti/e a più APS gestrici di CSAQ, ma al momento dell'iscrizione è obbligatorio comunicare in quale CSAQ si vuole esercitare i propri diritti di elettorato attivo e passivo per tutti gli organismi esterni all'APS: coordinamento municipale, coordinamento cittadino e il collegio di garanzia municipale e cittadino. In caso di mancata comunicazione vale la prima APS alla quale ci si è iscritti.

È possibile partecipare alle attività delle altre APS affidatarie delle CSAQ, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni.

Possono accedere alla CSAQ, in qualità di ospiti, anche persone non socie dell'APS, previa segnalazione alla Presidenza ed al Consiglio direttivo e nel rispetto della capienza massima dei locali.

In occasione di eventi ufficiali promossi dal Municipio e da Roma Capitale, la CSAQ è aperta a tutta la cittadinanza, nel rispetto della capienza massima dei locali.

Articolo 4 Iscrizione all'APS

L'iscrizione è personale, ha durata di un anno ed il rinnovo non è tacito.

L'iscrizione all'APS gestrice di una CSAQ è riservata a tutte le persone previste dall'articolo 3, con residenza o domicilio nella città di Roma, sulla base del criterio territoriale individuato dai Municipi, che deve essere improntato alla libera scelta del cittadino e prevedere eventuali limitazioni solo in caso di comprovata necessità. La sottoscrizione della propria richiesta di iscrizione all'APS è automatica dichiarazione di accettazione delle norme e dei principi riportati nello Statuto dell'APS prescelta e della convenzione sottoscritta tra l'APS ed il Municipio.

L'iscrizione è accolta con delibera dell'organo amministrativo dell'APS gestrice che ne dà esito favorevole laddove siano rispettate le disposizioni previste dallo Statuto, dalla Convenzione e dal presente Regolamento.

La quota dell'APS è determinata dall'Assemblea con le normali procedure previste dallo Statuto. Roma Capitale, per garantire il più ampio accesso ai servizi della CSAQ, stabilisce che la quota di iscrizione non potrà essere superiore a 15,00 euro.

La quota d'iscrizione, determinata dall'Assemblea dell'APS gestrice nei limiti imposti da questo Regolamento, viene indicata nella Convenzione tra APS ed il Municipio.

Il pagamento della quota di iscrizione all'APS gestrice dà sempre diritto all'accesso alla CSAQ per tutte le attività ordinarie.

Le APS potranno prevedere ulteriori forme di sottoscrizione da parte dei soci e delle socie, relativamente a progetti specifici, anche non previsti nella Convenzione, in accordo con il Municipio.

Il Municipio, su segnalazione del servizio sociale e previa richiesta della persona che chiede di iscriversi, indica all'APS gestrice della CSAQ le persone che hanno diritto all'iscrizione gratuita senza alcun onere, per una comprovata fragilità socio-economica.

I fondi destinati dal Comune alle APS devono prevedere una quota per provvedere all'iscrizione delle persone meno abbienti segnalate dal Municipio.

Articolo 5

Comportamento degli iscritti e delle iscritte

Il comportamento degli iscritti e delle iscritte all'APS gestrice di una CSAQ deve ispirarsi ai principi di cooperazione e solidarietà, al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale tra le persone anziane e le varie realtà presenti sul territorio.

Gli iscritti e le iscritte devono ottemperare alle norme comportamentali previste dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie dell'APS gestrice della CSAQ.

È fatto divieto di fumare nei locali della CSAQ, a meno che non venga predisposta una specifica area dedicata, così come previsto a norma di legge.

L'ingresso degli animali nelle CSAQ deve avvenire nel rispetto del Regolamento comunale sulla tutela degli animali e di ogni altra normativa vigente in materia. L'ingresso è consentito anche quando la presenza degli animali rientri in servizi di pet-therapy e quando è finalizzato all'accompagnamento di persone non vedenti. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che l'animale non crei disturbo e ha l'obbligo di raccogliergli le eventuali feci, avendo con sé strumenti idonei alla rimozione delle stesse. Il Regolamento delle CSAQ potrà riservare idonei spazi interni ed esterni alle persone con cane al seguito.

Qualora una persona iscritta all'APS sia destinataria di un provvedimento disciplinare emesso dall'APS per violazione di una o più regole del Regolamento approvato dall'APS gestrice di una CSAQ, è suo diritto presentare una richiesta di appello al Collegio di garanzia municipale entro 30 giorni dal ricevimento dell'eventuale provvedimento nei suoi confronti.

Il Collegio di garanzia municipale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'appello, provvede alla verifica dei fatti contestati e, sentito/a l'appellante ed il/la Presidente dell'APS dell'iscritto/a, si determina rispetto alla congruità del provvedimento assunto dall'APS gestrice della CSAQ, confermando, modificando o revocando le misure adottate dall'APS.

L'appellante o il/la Presidente dell'APS di appartenenza dell'appellante, possono presentare ricorso al Collegio di garanzia cittadino entro 30 giorni dal provvedimento emesso dal Collegio di garanzia municipale che avrà 15 giorni per esprimersi.

Articolo 6 Istituzione delle CSAQ

L'istituzione delle CSAQ è deliberata dai Consigli dei Municipi competenti per territorio, sulla base del programma cittadino, tenuto conto delle istanze e delle esigenze del territorio. La deliberazione municipale di istituzione deve:

- esplicitare e motivare il bisogno della sua istituzione delimitando precisamente, ove necessario, il territorio di riferimento del centro istituendo, le ragioni per le quali si individua una specifica collocazione territoriale ed eventuali deroghe territoriali nelle aree al confine tra due o più Municipi;
- individuare il locale o l'immobile da destinare e adibire a CSAQ, stimandone la dimensione, l'articolazione degli spazi e le condizioni di uso adeguate allo scopo;
- autorizzare la CSAQ al funzionamento con provvedimento amministrativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304/2004 e ss.mm.ii.;
- garantire le manutenzioni ordinarie dei locali della CSAQ;
- riconoscere, laddove previsto in bilancio, un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro;
- individuare l'APS gestrice della CSAQ e prevedere eventuali clausole aggiuntive da inserire nella convenzione.

Articolo 7 Individuazione e allestimento dei locali

Le CSAQ sono localizzate in strutture di Roma Capitale ovvero in altre strutture pubbliche o private messe a disposizione, a titolo gratuito, da Roma Capitale. In assenza di strutture pubbliche, come previsto dal comma precedente, quando il contesto urbano e sociale lo rendesse necessario, il Municipio di pertinenza può valutare di stipulare contratti di affitto per locali da destinare alle CSAQ. In tal caso si dovrà prevedere nel bilancio di Roma Capitale uno stanziamento congruo al pagamento di almeno tre annualità.

Le strutture da destinare alle sedi delle CSAQ devono essere individuate dai Municipi competenti, in accordo con il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, ed essere idonee all'utilizzo da parte dell'utenza.

L'elenco delle strutture reputate idonee, come da previsione del comma precedente, saranno pubblicate in un apposito elenco su una sezione dedicata nel portale di Roma Capitale.

Nelle zone che sorgeranno in conseguenza dello sviluppo urbanistico, Roma Capitale dovrà prevedere l'istituzione di una nuova CSAQ.

È fatto obbligo al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, al Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, tramite gli uffici preposti, di coadiuvare, per quanto di competenza, i Municipi nell'espletamento delle procedure per l'allestimento e la manutenzione delle CSAQ.

Nel caso di donazioni da parte di terzi di arredi e suppellettili o di eventuali interventi manutentivi o migliorativi delle strutture, spetta alla Direzione competente secondo la macrostruttura municipale, accogliere l'intervento e tenerne traccia, predisponendo elenco dettagliato dei medesimi, che diventeranno a tutti gli effetti patrimonio pubblico di Roma Capitale.

Le APS gestrici delle CSAQ possono stipulare convenzioni, con Enti pubblici e privati, per l'installazione dei defibrillatori e altri dispositivi salvavita con relativi corsi preparatori.

Articolo 8

Natura del servizio e obblighi da parte di Roma Capitale e dei Municipi

La CSAQ è un servizio pubblico locale.

È compito di Roma Capitale:

1. Garantire la messa a disposizione di un immobile congruo senza oneri per l'APS gestrice della CSAQ.
2. Prevedere il processo di attivazione ed il pagamento delle utenze quali acqua, gas, luce, telefono, connessione wi-fi per tramite del Dipartimento C.S.I.M.U.
3. Riconoscere alle APS gestrici di CSAQ il contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il funzionamento della sede e, secondo le disponibilità di bilancio, per sostenere anche la parte delle attività delle CSAQ.
4. Garantire la stipula di una assicurazione a copertura delle sedi, come specificato nell'articolo 9.
5. Provvedere ad informare le CSAQ sul contenuto della convenzione generale stipulata dalla Regione Lazio con la SIAE che ricomprende il pagamento dei diritti di autore relativi a manifestazioni con musica d'ambiente, musica di accompagnamento delle lezioni di danza, ballo, ginnastica e intrattenimenti danzanti gratuiti per le persone iscritte.
6. Provvedere, nelle more delle ratifiche delle convenzioni in essere, la possibilità di ampliare, compatibilmente con le risorse previste in bilancio, i servizi SIAE inserendo anche i diritti per le proiezioni cinematografiche.
7. Promuovere, compatibilmente con le risorse previste in bilancio, ulteriori convenzioni centrali per fornire servizi ai soci e alle socie delle APS gestrici delle CSAQ.
8. Pubblicare sul sito di Roma Capitale, per il tramite del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, l'elenco aggiornato delle CSAQ, comprensivo di nominativo dell'APS gestrice, indirizzo, telefono, mail, sito internet e/o pagine social ufficiali.

È compito dei Municipi:

1. Provvedere alla manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria della CSAQ, come previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo.
2. Assicurare la verifica del corretto deposito annuale, presso gli uffici municipali preposti, da parte delle APS gestrici delle CSAQ di copia: del bilancio, del libro soci, del libro delle deliberazioni delle assemblee e dei direttivi, nonché di un inventario aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dei beni mobili contenuti all'interno della CSAQ.
3. Custodire copia del libro soci di ciascuna APS gestrice delle CSAQ, al fine di verificare la correttezza delle informazioni ivi contenute e il rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento.
4. Istituire un apposito Albo Municipale, curato e aggiornato dal Municipio stesso, a cui potranno iscriversi associazioni, enti del Terzo Settore, artisti/e e professionisti/e che ne facciano richiesta per concorrere, in via non esclusiva, alla realizzazione delle attività complementari da svolgersi nelle CSAQ.
5. Dare ampia pubblicità all'Albo Municipale, per consentire l'iscrizione allo stesso al maggior numero di realtà e soggetti possibili.

È compito di Roma Capitale e dei Municipi:

1. Verificare il rispetto delle Convenzioni da parte delle APS. In caso di mancato rispetto della Convenzione si provvede ad un soccorso istruttorio per garantire un approfondimento amministrativo volto a verificare la gravità delle violazioni. Nel caso in cui si ravvisi una grave violazione della Convenzione si procede alla revoca della stessa.
2. Promuovere iniziative di formazione e accompagnamento destinate alle CSAQ preesistenti al presente Regolamento che devono trasformarsi in APS gestrici della CSAQ, per sostenere la transizione dalla precedente disciplina a quella prevista dall'attuale regolamento, prevedendo la messa a disposizione di "statuti tipo" e l'assistenza da parte di personale qualificato nella predisposizione dei documenti utili alla costituzione dell'APS, nonché alla gestione e consulenza amministrativa e finanziaria dell'APS.
3. Indire le elezioni per il rinnovo del coordinamento e il collegio di garanzia municipale e cittadino.

Articolo 9 Norme di sicurezza

Roma Capitale provvede annualmente alla stipula di una polizza assicurativa per la struttura delle CSAQ a copertura di danni cagionati a persone e/o cose che avvengono al suo interno e nei luoghi esterni di pertinenza della stessa.

Roma Capitale, per il tramite delle APS gestrici delle CSAQ, garantirà la copertura assicurativa dei volontari e degli utenti esterni non soci che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio, anche per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività promosse dall'APS stessa, anche all'esterno della CSAQ.

I Municipi stabiliscono, nel rispetto della normativa vigente e su indicazione del competente Ufficio tecnico municipale, il limite massimo di persone ospitabili nelle strutture adibite a CSAQ. Spetta al Municipio competente darne comunicazione scritta al/alla Presidente dell'APS gestrice della CSAQ. Tale disposizione deve essere resa nota agli iscritti e alle iscritte attraverso l'affissione in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura.

Al fine di tutelare gli iscritti e le iscritte delle APS gestrici delle CSAQ e i loro nuclei familiari da rischi incorrenti, nell'eventualità di emergenze sanitarie nazionali, dovranno essere applicate tutte le misure di contrasto e contenimento disposte dal Ministero della Salute.

Articolo 10 Individuazione del soggetto che gestisce la CSAQ

Ogni CSAQ è gestita e animata da una APS attraverso la stipula di una Convenzione con il Municipio che deve verificarne i requisiti oggettivi e soggettivi di legge.

Gli utenti della CSAQ sono automaticamente iscritti/e nel libro soci dell'APS titolare della Convenzione stipulata dal Municipio con lo stesso.

La natura associativa e senza scopo di lucro dell'APS deve garantire la partecipazione, la democrazia interna, il perseguimento dell'interesse generale in linea con le previsioni del Codice del Terzo Settore.

Per garantire le norme che tutelano la concorrenza ed evitare comportamenti discrezionali, le APS dovranno garantire obbligatoriamente i seguenti requisiti:

- a) prevedere nel proprio statuto oggetto esclusivo o prevalente come CSAQ. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività ed interventi inerenti alla CSAQ, ma dovrà risultare che la gestione di una CSAQ sia l'attività esclusiva o prevalente dell'associazione;
- b) per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci e delle socie dell'APS devono essere residenti o domiciliati nel territorio individuato dal Municipio come di riferimento per il servizio.

Qualora il Municipio ritenga di dover derogare al principio di territorialità previsto dalla lettera b), quando ad esempio la CSAQ si colloca in un territorio confinante con due o più Municipi o quando lo reputi opportuno, dovrà puntualmente motivare tale scelta e produrre un atto che disponga in tal senso.

In ogni caso, gli statuti delle APS affidatarie della gestione delle CSAQ dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle APS e in particolare:

- a) dovranno richiamare l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, lettera i), del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117;
- b) dovranno prevedere gli organi previsti dalle Linee guida della Regione Lazio, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

- c) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

Articolo 11

Gestione e animazione della CSAQ da parte dell'APS

Laddove il Municipio decida di aprire una nuova CSAQ, ove non ci sia un CSA preesistente, procede con le preiscrizioni dell'utenza interessata del territorio, dandone ampia comunicazione alla cittadinanza.

Le preiscrizioni dovranno rispettare quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Decorsi 30 giorni dalla chiusura delle preiscrizioni, gli/le utenti della CSAQ sono tenuti/e a costituirsi in APS per firmare la Convenzione e adeguarsi al presente Regolamento.

Il Municipio può procedere all'affidamento della gestione e animazione della CSAQ alla APS in modo diretto, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2021, n. 568 e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Articolo 12

La Convenzione tra il Municipio e l'APS

Il rapporto tra Municipio e APS è regolato da una Convenzione tipo redatta dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute del Comune di Roma, che:

- a) attesta la sussistenza dell'interesse pubblico;
- b) attesta la sussistenza delle previsioni statutarie obbligatorie delle APS di gestione;
- c) disciplina i reciproci impegni;
- d) determina le spese in capo a Roma Capitale, al Municipio ed eventualmente all'APS;
- e) vigila sul corretto svolgimento delle attività, sul perseguimento degli obiettivi e delle finalità, sul rispetto della democrazia interna;
- f) disciplina la quota di iscrizione all'APS come previsto dall'articolo 4;
- g) prevede i tempi e i modi per il deposito degli statuti, di eventuali modifiche statutarie, dei bilanci, del libro dei soci, di copia dei libri delle Assemblee e dei Consigli direttivi con cadenza annuale presso la Direzione competente, secondo la macrostruttura municipale;
- h) prevede le modalità per la revoca e le dimissioni da parte degli organismi di rappresentanza;
- i) provvede ad inserire eventuali convenzioni stipulate dalla Regione Lazio e da Roma Capitale;
- j) prevede eventuali cause di incompatibilità o di diniego di iscrizione.

I Municipi possono richiedere, in accordo con Roma Capitale, l'inserimento di ulteriori clausole statutarie o regolamentari, in sede di sottoscrizione della Convenzione.

La durata della Convenzione è triennale e si rinnova successivamente all'elezione degli organismi gestori della CSAQ.

Articolo 13 Il Regolamento delle APS

L'APS gestrice di una CSAQ adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'Assemblea con maggioranza qualificata che deve prevedere almeno:

- a) modalità di elezione degli organi;
- b) rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c) criteri eventuali di rotazione dei consiglieri e delle consigliere del direttivo;
- d) funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta ed iniziativa dei soci e delle socie;
- e) provvedimenti d'urgenza e loro ratifica;
- f) modalità di relazione della CSAQ con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore.

Qualora non si raggiungesse in prima convocazione la maggioranza qualificata, il Regolamento viene approvato nelle convocazioni successive con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio annuale dell'APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) è presentato al Municipio unitamente alla relazione accompagnatoria.

Il deposito del bilancio e del libro soci annuale è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

TITOLO III Organismi

Articolo 14 Organi obbligatori dell'APS

L'APS assegnataria di una CSAQ è dotata dei seguenti organi obbligatori:

- assemblea dei soci e delle socie;
- consiglio direttivo;
- un/una presidente;
- un/una vicepresidente;
- un/una segretario/a amministrativo/a;
- un/una tesoriere/a;
- un organo di controllo monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
- qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'APS dovrà nominare anche un/una revisore/a legale dei conti.

Le APS affidatarie di una CSAQ devono eleggere i propri organismi interni ogni tre anni.

Roma Capitale indice le elezioni del coordinamento cittadino e del collegio di garanzia cittadino ogni tre anni.

I Municipi indicano le elezioni del coordinamento municipale e del collegio di garanzia municipale ogni tre anni.

Articolo 15

Gli organi della CSAQ

Gli organi obbligatori per le APS previsti dall'articolo 14, una volta eletti diventano per l'amministrazione coincidenti con gli organi della CSAQ, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Il mancato rinnovo degli organi obbligatori ogni tre anni costituisce motivo di revoca della Convenzione tra il Municipio e l'APS gestrice della CSAQ.

Articolo 16

L'Assemblea della CSAQ

L'Assemblea degli iscritti e delle iscritte della CSAQ è composta da tutte le persone iscritte all'APS.

L'Assemblea elegge direttamente il Consiglio direttivo, un/una Presidente e un organo di controllo monocratico o collegiale con le modalità previste dallo Statuto dell'APS.

Articolo 17

Il Consiglio direttivo della CSAQ

L'APS gestrice di una CSAQ definisce il numero dei/delle componenti del proprio Consiglio direttivo in base al numero dei soci e delle socie. A titolo esemplificativo:

- fino a 300 iscrizioni: 7 componenti, compreso il/la Presidente;
- da 301 a 600 iscrizioni: 9 componenti, compreso il/la Presidente;
- da 601 a 1000 iscrizioni: 11 componenti, compreso il/la Presidente;
- da 1001 a 1400 iscrizioni: 13 componenti, compreso il/la Presidente;
- oltre 1401 iscrizioni: 15 componenti, compreso il/la Presidente.

Il Consiglio direttivo dell'APS coincide, a tutti gli effetti, con il Consiglio direttivo della CSAQ e viene eletto dall'Assemblea degli iscritti e delle iscritte dell'APS.

Il Consiglio direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo della CSAQ ed elabora, di concerto con il/la Presidente, la programmazione delle attività.

Il Consiglio direttivo valuta in merito ad eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei soci e delle socie in merito al mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'APS e al mancato versamento delle quote sociali.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può chiedere di partecipare il coordinatore o la coordinatrice municipale delle CSAQ, senza diritto di voto.

Articolo 18

Il/la Presidente della CSAQ

Il/La presidente dell'APS gestrice di una CSAQ, al momento della sottoscrizione della Convenzione con il Municipio, assume per l'amministrazione automaticamente la carica di Presidente di quella CSAQ e ne diventa custode e responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dalla relativa Convenzione.

Il/la Presidente dell'APS è tenuto ad osservare un comportamento basato sull'assenza di ogni conflitto di interesse.

Il/la Presidente dell'APS sottoscrive la Convenzione con il Municipio.

Il/la Presidente di un'APS può coordinare una sola CSAQ.

Il/la Presidente vigila affinché siano rispettate le scadenze previste dal seguente regolamento per il deposito degli atti da parte del tesoriere e del segretario amministrativo.

Il/la Presidente valuta nel merito i ricorsi presentati dagli iscritti all'APS in ordine a eventuali sanzioni comminate ai medesimi dal Consiglio direttivo e rappresenta la CSAQ in caso di ricorso presentato al collegio di garanzia municipale e cittadino.

La carica di Presidente di una CSAQ non deve superare i tre anni e può essere rinnovata una sola volta.

Nel caso di dimissioni o sostituzione del/della Presidente dell'APS gestrice di una CSAQ, qualora l'APS provveda a nuove elezioni, deve darne comunicazione alla Direzione competente, secondo la macrostruttura municipale, entro 30 giorni dell'avvenuta elezione del/della nuovo/a Presidente.

Qualora l'APS non ottemperi a quanto previsto dal comma precedente, il Municipio ha la facoltà di revocare la Convenzione e di individuare un nuovo soggetto gestore, come previsto dall'articolo 10.

Articolo 19

Il/la Vicepresidente della CSAQ

Ogni APS gestrice di una CSAQ elegge un/una Vicepresidente, eletto/a dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, che al momento della stipula della Convenzione con il Municipio assume, per l'amministrazione, automaticamente la carica di Vicepresidente di quella CSAQ e svolge tutte le funzioni suppletive in assenza del/della Presidente e in accordo con lui/lei.

In caso di impedimento, dimissioni o decesso del/della Presidente, il/la Vicepresidente assume immediatamente la carica di Presidente fino ai successivi adempimenti previsti dallo statuto dell'APS assegnataria di una CSAQ.

Articolo 20

Il/la tesoriere/a della CSAQ

Il Consiglio direttivo di ogni APS gestrice di una CSAQ elegge tra i suoi e le sue componenti, un tesoriere/a che assume per l'amministrazione automaticamente la carica di tesoriere/a di quella CSAQ.

È compito del/della tesoriere/a, su mandato del/della Presidente e del Consiglio direttivo, assicurarsi che alla data del 30 settembre di ogni anno, venga depositato, presso la Direzione competente secondo la macrostruttura municipale, copia del bilancio approvato dell'anno precedente e copia del libro soci aggiornato dell'anno precedente.

Il mancato deposito della copia del bilancio e del libro soci oltre 60 giorni dalla data prevista nel comma precedente è motivo di revoca della Convenzione da parte del Municipio competente.

Articolo 21

Il/la segretario/a amministrativo/a della CSAQ

Ogni APS gestrice di una CSAQ elegge un/a segretario/a amministrativo/a, eletto/a dal Consiglio direttivo tra i suoi e le sue componenti, che assume per l'amministrazione automaticamente la carica di segretario/a amministrativo/a di quella CSAQ.

Nelle CSAQ fino a 250 iscritti le funzioni possono essere assunte dal/dalla tesoriere/a.

È compito del/della segretario/a amministrativo/a tenere aggiornati il libro delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, nonché un inventario aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dei beni mobili contenuti all'interno della CSAQ.

È compito del/della segretario/a amministrativo/a assicurarsi che alla data del 30 settembre di ogni anno, venga depositato presso la Direzione competente secondo la macrostruttura municipale, copia del libro delle deliberazioni dell'Assemblea, del libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, nonché un inventario aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dei beni mobili contenuti all'interno della CSAQ, evidenziando specificatamente se nuovi beni siano frutto di acquisto o donazioni.

Nel caso di donazioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sarà cura del/della segretario/a amministrativo/a specificare nell'inventario da depositare al Municipio, il soggetto promotore della donazione e/o della sponsorizzazione e l'equivalente del valore in denaro delle stesse.

Il mancato deposito di copia dei libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo, dell'inventario e della natura e valore delle donazioni, oltre 60 giorni dalla data prevista nel comma precedente, è motivo di revoca della Convenzione da parte del Municipio competente.

Articolo 22

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Non possono candidarsi a nessuno degli organismi obbligatori dell'APS soggetti che ricoprono cariche elettive o dell'esecutivo nelle amministrazioni locali: Regione, Comune e Municipio.

Non possono essere eletti in nessuno degli organismi obbligatori dell'APS i soggetti che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa.

È incompatibile con la carica di Presidente della CSAQ e di membro del Consiglio direttivo della CSAQ quella di Presidente, Amministratore delegato, socio/a del Consiglio

di amministrazione di una società o ente del Terzo Settore che abbiano rapporti di tipo commerciale, professionale o di consulenza con la CSAQ stessa.

È incompatibile con la carica di Presidente di una CSAQ e di membro del Consiglio direttivo della CSAQ il/la titolare di partita iva che abbia rapporti di tipo commerciale, professionale o di consulenza con la CSAQ stessa.

Articolo 23

Revoca, dimissioni e decesso.

Roma Capitale ed i Municipi sono tenuti a prendere atto della comunicazione sulle revoche, dimissioni e decesso dei componenti degli organismi elettivi delle APS gestrici delle CSAQ che deve essere tuttavia adeguatamente motivata.

Nel caso di gravi e reiterate violazioni della Convenzione tra l'APS gestrice di una CSAQ e il Municipio di competenza, il Municipio ha la facoltà di commissariare la CSAQ, espletare ogni tentativo con l'APS gestrice affinché venga rispettata la Convenzione, prima di procedere alla revoca della stessa e alla individuazione di un nuovo soggetto gestore.

In caso di commissariamento, revoca, dimissioni e decesso degli organismi elettivi, il Municipio verifica che l'APS interessata, con le modalità previste dallo statuto delle associazioni, indica nuove elezioni straordinarie.

Titolo IV

Attività dell'APS gestrice delle attività delle CSAQ

Articolo 24

Attività dell'APS

Le attività delle APS gestrici delle CSAQ si devono ispirare ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani e delle anziane.

Sono incentrate, in generale, sull'aggregazione e sulla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza.

Promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando la persona anziana ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

L'APS svolge per gli iscritti e le iscritte, nei locali della CSAQ:

- attività ricreativo-culturali;
- promozione delle attività di volontariato, in collaborazione con gli Enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica, della tutela del verde pubblico e del monitoraggio delle situazioni di fragilità delle persone anziane sole;
- attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso la CSAQ o altri luoghi;

- attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
- attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione e di prevenzione della non auto-sufficienza.

Le attività potranno avere ad oggetto, tra le altre, le seguenti iniziative:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio, attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi;
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute delle persone anziane, in collaborazione con le aziende sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana, quali organizzazione di festa, soggiorni estivi/invernali e viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno che all'esterno dei centri;
- j) promozione di attività lavorative e artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani/e anziani/e e di attività rivolte alla cura degli orti urbani;
- k) promozione di attività di volontariato attivo, di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, anche svolte attraverso la stipula di convenzioni specifiche con associazioni di volontariato ed organismi del Terzo Settore.

Articolo 25

Attività complementari

L'APS in quanto tale, deve agire nel pieno rispetto della riforma del Terzo Settore.

Le attività complementari, non finanziate direttamente con fondi di Roma Capitale, possono essere finanziate da altre istituzioni e possono essere inserite in tempi successivi alla stipula della Convenzione tra l'APS e il Municipio competente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività complementari previste possono:

- a) migliorare i servizi offerti agli anziani iscritti all'APS;

- b) promuovere la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi e musicali, usufruendo dei benefici del D.P.R. n. 460/72 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 60/99 e ss.mm.ii.;
- c) promuovere attività di turismo senza scopo di lucro e artigianato;
- d) prevedere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non alcoliche, previo rilascio di apposita autorizzazione per la preparazione e la somministrazione di alimenti, rivolta ai soggetti previsti dall'articolo 3 e nel rispetto del D.Lgs. n. 193/2007 e ss.mm.ii. in materia di igiene e sanità e del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro;
- e) promuovere eventi sportivi dilettantistici, bocciofili a carattere locale o regionale;
- f) promuovere gare di ballo a livello dilettantistico;
- g) promuovere tornei sportivi di carte, dama e scacchi;
- h) prevedere la cura di giardini e orti urbani, con eventuale gestione di aree verdi pubbliche cittadine;
- i) promuovere attività di volontariato attivo quali ad esempio raccolta e distribuzione di generi alimentari e vestiario;
- j) collaborare e partecipare a progetti intergenerazionali con asili nido, scuole di ogni ordine e grado, Università e Università della terza età;
- k) promuovere attività di tandem linguistico e culturale con le comunità straniere presenti sul territorio.

Lo svolgimento delle attività di spettacoli dal vivo è consentito all'interno delle CSAQ esclusivamente a soggetti che rilascino regolare documentazione, in conformità con il regime fiscale applicato.

Articolo 26

Utilizzo dei locali della CSAQ da parte di soggetti terzi

Qualora altre APS, associazioni culturali, sportive, ambientaliste e ricreative senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, comitati di cittadine e cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi, sindacati, organismi ed istituzioni scolastiche territoriali, richiedano l'uso di uno spazio della CSAQ e qualora gli spazi della CSAQ lo consentano, la CSAQ concede l'utilizzo ad uso esclusivo, gratuito e limitato a delle date concordate, previo parere favorevole degli Uffici competenti del Municipio.

La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli indicati dal precedente comma, purché si tratti di soggetti che non agiscano a scopo di lucro o che, pur agendo a scopo di lucro, svolgano attività socialmente rilevanti e previo parere favorevole degli Uffici competenti del Municipio.

Ogni soggetto terzo che svolgerà attività nei locali della CSAQ dovrà firmare un documento previsto dalla Convenzione che attesti, tra le altre cose, di ispirarsi ai principi e ai valori della Costituzione repubblicana, al rispetto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, al rispetto degli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, che indichi il giorno e l'orario nel quale si svolgerà l'attività, la natura giuridica del richiedente, lo statuto - ove previsto - , il motivo per il quale si richiede l'utilizzo degli spazi ed una descrizione delle attività che verranno svolte. I documenti dovranno essere depositati presso il Municipio almeno 15 giorni prima dell'utilizzo degli spazi.

Il preavviso di 15 giorni può venir meno solo ed esclusivamente per l'organizzazione di iniziative che richiedano l'urgenza, solo se autorizzate dal/dalla Presidente della CSAQ e con comunicazione all'Ufficio competente municipale 48 ore prima dell'utilizzo.

L'utilizzo di una stanza della CSAQ è autorizzato dal Municipio sentito il/la Presidente dell'APS gestrice della CSAQ.

Articolo 27

Rapporti con le Istituzioni

Le CSAQ dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Municipio nel cui territorio sono istituite.

Sia l'Amministrazione centrale che quella municipale possono utilizzare i locali delle CSAQ per organizzare iniziative rivolte alla popolazione anziana e ai cittadini e alle cittadine residenti nel territorio, compatibilmente con il calendario delle iniziative già programmate dalle CSAQ e secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta con il Municipio.

Roma Capitale e i Municipi promuovono e sostengono tutte le attività che comportino la partecipazione attiva della persona anziana alla vita della comunità e si adoperano per l'apertura delle CSAQ al territorio.

Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale provvede, in relazione ai delicati compiti spettanti ai componenti dei Consigli direttivi delle CSAQ, a promuovere e organizzare appositi corsi di formazione gratuiti, anche in accordo con enti di formazione di natura privata, che prevedano anche l'acquisizione di abilità informatiche e di gestione contabile.

In ogni Direzione competente, secondo la macrostruttura municipale, sarà presente un funzionario responsabile delle CSAQ che dovrà:

- coadiuvare le APS gestrici delle CSAQ negli adempimenti burocratici e amministrativi;
- verificare il corretto deposito da parte delle APS, presso gli uffici municipali, di copia del bilancio, del libro soci, del libro delle deliberazioni dell'Assemblea, del libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, nonché di un inventario aggiornato al 31 dicembre di ogni anno dei beni mobili contenuti all'interno della CSAQ;
- verificare con periodicità almeno biennale la corrispondenza tra il libro soci e le informazioni anagrafiche di cui dispone il Municipio.

Le Commissioni Politiche Sociali capitolina e municipale sono tenute a convocare, almeno una volta l'anno, una seduta di Commissione con il coordinatore della CSAQ di riferimento e l'Assessore di riferimento.

Articolo 28

Rapporti con i Sindacati dei Pensionati

È fatto obbligo alle APS gestrici delle CSAQ di informare i soci e le socie sui diritti che li riguardano anche attraverso la messa a disposizione, all'interno delle CSAQ, di una

bacheca informativa che i sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, nel rispetto della pluralità delle idee, potranno utilizzare per comunicare iniziative ed eventuale materiale informativo.

Le CSAQ valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati e delle pensionate iscritti/e all'APS attraverso la promozione di iniziative di formazione ed informazione degli anziani e delle anziane, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Articolo 29

Bocciofile

È consentito ai Municipi, con apposita deliberazione, costituire presso ogni CSAQ una sezione bocciofila, anche quando tale struttura non sia immediatamente adiacente alla CSAQ stessa.

Alla sezione bocciofila possono iscriversi, di diritto, tutti gli iscritti e tutte le iscritte all'APS gestrice della CSAQ, cui la sezione bocciofila è affiliata. Alla sezione bocciofila possono, altresì, iscriversi anche i cittadini e le cittadine del territorio che ne facciano richiesta.

Ogni APS gestrice di una CSAQ dotata di sezione bocciofila, è tenuta a nominare un/una responsabile, scelto/a fra i/le componenti del proprio Consiglio direttivo, che dovrà:

- tenere aggiornato il registro soci della bocciofila;
- sottoporre, in accordo con il Consiglio direttivo della CSAQ, un regolamento all'approvazione dei soci e delle socie della bocciofila per la corretta gestione dello spazio;
- garantire l'apertura e la chiusura della bocciofila;
- garantire le norme di sicurezza, igiene e salute pubblica;
- gestire la sua organizzazione interna e sportiva, consentendo a tutti e tutte il suo utilizzo;
- depositare il libro degli associati presso gli uffici del Municipio.

La bocciofila potrà ospitare eventi sportivi di carattere cittadino, regionale, nazionale e internazionale.

L'eventuale nascita di gruppi sportivi di persone anziane, tramite associazioni sportive dilettantistiche, deve essere accompagnata all'affiliazione degli stessi alle Federazioni nazionali di competenza e alla rendicontazione di un apposito bilancio di gestione, secondo le normative vigenti.

Titolo V

Organismi di coordinamento

Articolo 30

Il Coordinamento Municipale

Ai fini della promozione di iniziative unitarie, di scambi di esperienze tra i centri, finalizzate allo sviluppo e all'integrazione delle attività in essi realizzate, in ogni Municipio è istituito il Coordinamento Municipale delle CSAQ, che è costituito da:

i/le presidenti e i/le vicepresidenti dei Consigli direttivi di tutte le CSAQ del Municipio.

Il Coordinamento Municipale è l'organo che ha funzione di coordinamento delle iniziative e delle attività su base municipale in favore delle CSAQ con la finalità di condividere e implementare le migliori pratiche sviluppate dalle CSAQ.

Il Coordinamento Municipale ha il compito di rappresentare le istanze delle CSAQ nel confronto con l'Amministrazione municipale.

Il Coordinamento Municipale dura, di norma, in carica tre anni.

I/le componenti del Coordinamento Municipale eleggono il/la coordinatore/coordinatrice ed il/la vicecoordinatore/vicecoordinatrice tra le persone iscritte alle CSAQ da almeno due anni, ad esclusione dei membri del Collegio di garanzia municipale e cittadino, che abbiano proposto per iscritto al Coordinamento Municipale la propria candidatura alla carica di coordinatore/coordinatrice municipale.

Le persone candidate devono essersi distinte nello svolgimento di attività in favore delle persone anziane e delle cittadine e dei cittadini utenti dei servizi sociali, presentando un proprio curriculum.

La prima seduta del Coordinamento Municipale è convocata dalla Direzione competente, secondo la macrostruttura municipale, e presieduta dal/dalla Presidente del Municipio o suo/a delegato/a.

Alla prima seduta sono convocati anche il/la coordinatore/coordinatrice uscente e i/le candidati/e che abbiano avanzato la propria candidatura a coordinatore/coordinatrice e vicecoordinatore vicecoordinatrice, che partecipano alla riunione senza diritto di voto per illustrare il proprio programma.

Le successive riunioni sono convocate e presiedute dalla/dal coordinatrice/coordinatore del Coordinamento Municipale delle CSAQ.

Il Coordinamento Municipale si riunisce a rotazione nelle sedi delle CSAQ. Viene redatto apposito verbale delle riunioni da un/una componente del Coordinamento che assume le funzioni di segretario/a.

Articolo 31

Il/La coordinatore/coordinatrice municipale

Non si possono candidare alla carica di cui al presente articolo, coloro che ricoprono incarichi istituzionali o cariche politiche e/o sindacali o apicali in associazioni rappresentative di più APS.

L'elezione avviene a maggioranza semplice, con voto segreto, reso dai/dalle componenti del Coordinamento Municipale. Viene eletto il/la candidato/a che avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà ad ulteriori quattro turni di votazione. Nel caso di ulteriore parità di voto sarà eletta la persona più giovane d'età.

L'elezione del vice-coordinatore o della vice-coordinatrice avviene con le stesse modalità.

I ruoli di coordinamento e vice coordinamento possono essere ricoperti fino a due mandati, a prescindere dalla durata degli stessi.

La comunicazione dell'insediamento del Coordinamento Municipale, della avvenuta elezione delle cariche di coordinamento e vice coordinamento, viene data dalla Direzione competente, secondo la macrostruttura del Municipio, al Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

Il coordinatore o la coordinatrice municipale entra a far parte di diritto del Coordinamento Cittadino delle CSAQ di Roma Capitale.

Il coordinatore o la coordinatrice municipale dovrà essere convocato/a dalla Commissione Politiche Sociali del Municipio, qualora vengano trattati argomenti inerenti alle CSAQ.

Il coordinatore o la coordinatrice municipale segnala alla Commissione Politiche Sociali del Municipio le problematiche delle CSAQ prospettando eventuali soluzioni. Può esprimere, altresì, parere non vincolante in relazione ai servizi attivati nel territorio a favore dei cittadini anziani.

In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni e decesso del coordinatore o della coordinatrice municipale, i relativi compiti vengono svolti da chi ricopre la carica di vice coordinamento nell'attesa di nuove elezioni.

Le revoca delle cariche di coordinamento e vice coordinamento può essere proposta con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Municipale.

Articolo 32

Il Coordinamento Cittadino delle CSAQ di Roma Capitale

Al fine di uniformare su tutto il territorio di Roma Capitale le iniziative e le attività dei Coordinamenti Municipali, viene costituito il Coordinamento Cittadino che è composto da tutti i coordinatori e tutte le coordinatrici dei Municipi.

Il Coordinamento Cittadino è l'organo che ha funzioni di coordinamento delle iniziative e delle attività su base cittadina in favore delle CSAQ, con la finalità di condividere e implementare le migliori pratiche sviluppate dalle CSAQ.

Il Coordinamento Cittadino ha il compito di rappresentare le istanze delle CSAQ nel confronto con l'Amministrazione comunale.

I coordinatori e le coordinatrici possono essere sostituiti/e dai vice.

I componenti del Coordinamento Cittadino eleggono, tra i loro componenti, il coordinatore o la coordinatrice e la carica di vice.

Il Coordinamento Cittadino dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino allo svolgimento delle nuove elezioni ed all'insediamento dei nuovi eletti ed elette.

Il Coordinamento Cittadino ha una funzione consultiva e propositiva nei confronti degli organi dell'Amministrazione capitolina.

Il Coordinamento Cittadino in merito all'attività delle CSAQ, può esprimere parere non vincolante, entro 14 giorni dal ricevimento, su tutti gli atti dell'Amministrazione capitolina relativi ai servizi attivati sul territorio cittadino in favore delle CSAQ.

Il/la Presidente della Commissione Politiche Sociali e della Salute di Roma Capitale deve convocare il Coordinamento Cittadino, qualora siano esaminate problematiche riguardanti CSAQ in sede di commissione.

Il Coordinamento Cittadino si incontra, almeno due volte l'anno, con l'Assessorato Politiche Sociali e Salute e con il/la Presidente della Commissione Politiche Sociali e della Salute.

Il Coordinamento Cittadino si riunisce, su convocazione del coordinatore o della coordinatrice o su richiesta del 20% dei/delle componenti, almeno una volta al mese.

Articolo 33

Elezione delle cariche del Coordinamento Cittadino delle CSAQ di Roma Capitale

L'elezione del coordinatore o della coordinatrice cittadino/a avviene nella prima seduta del Coordinamento Cittadino convocata dalla Direzione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute e presieduta dal Sindaco/a o delegato/a.

L'elezione avviene a maggioranza semplice, con voto segreto, reso dai/dalle componenti del Coordinamento Cittadino. Si elegge il/la candidato/a che avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà ad ulteriori quattro turni di votazione. Nel caso di ulteriore parità di voto sarà eletta la persona più giovane d'età.

L'elezione del vice-coordinatore o vice-coordinatrice cittadino/a avviene con le stesse modalità.

I ruoli di coordinamento e vice coordinamento cittadino possono essere ricoperti fino a due mandati consecutivi, a prescindere dalla durata degli stessi.

Le revoca delle cariche di coordinamento e vice coordinamento può essere proposta con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Cittadino.

Articolo 34

Il Collegio di garanzia municipale e cittadino

I/le Presidenti delle APS gestrici delle CSAQ eleggono tra di loro, a maggioranza semplice e con voto palese, due Presidenti che fanno parte di diritto del Collegio di garanzia municipale. Allo stesso modo vengono individuati due Presidenti supplenti.

Il Collegio di garanzia municipale è composto da cinque membri, due dei/delle quali eletti/e come al comma precedente e tre scelti/e dalla Direzione competente, secondo la macrostruttura municipale, all'interno del personale. In caso di assenza dei/delle Presidenti scelti/e, partecipano alle riunioni con diritto di voto i/le supplenti.

Il Collegio si riunisce presso la sede del Municipio.

Assume la funzione di coordinatore/coordinatrice del Collegio di garanzia municipale, il/la componente appartenente all'amministrazione con la qualifica funzionale più elevata.

Il Collegio di garanzia municipale valuta in merito ai ricorsi presentati e provvede alla verifica dei fatti contestati, sentito il/la ricorrente e il/la Presidente dell'APS, determinandosi entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso rispetto alla congruità del provvedimento assunto dall'APS gestrice della CSAQ, confermando, modificando o revocando le misure adottate dall'APS.

Nel caso in cui un/una componente del Collegio di garanzia municipale debba discutere in merito ad un ricorso che riguarda un/una iscritto/a della sua stessa APS, si procede con la sua sostituzione con uno/una dei supplenti.

Il/la ricorrente o il/la presidente dell'APS di appartenenza, possono presentare ricorso al Collegio di garanzia cittadino entro 30 giorni dal provvedimento emesso dal Collegio di garanzia municipale.

Il Collegio di garanzia cittadino provvede alla verifica dei fatti contestati, sentito il/la ricorrente e il/la Presidente dell'APS, pronunciandosi, entro 15 giorni dal ricorso, rispetto alla congruità del provvedimento assunto dal Collegio di garanzia municipale, confermandolo, modificandolo o revocandolo.

Qualora un Collegio di garanzia municipale non si pronunci entro i termini previsti dal comma 5, non si sia ancora costituito o per qualsiasi motivo non possa svolgere pienamente le sue funzioni, sarà possibile, per gli iscritti e le iscritte di quel Municipio, presentare ricorso direttamente al Collegio di garanzia cittadino, che in questo caso avrà 30 giorni per pronunciarsi.

I quindici coordinatori/coordinatrici municipali eleggono tra di loro, a maggioranza semplice e con voto palese, due coordinatori/coordinatrici che fanno parte di diritto del Collegio di garanzia cittadino. Allo stesso modo vengono individuati due coordinatori/coordinatrici supplenti.

Il Collegio di garanzia cittadino è composto da cinque membri, due dei/delle quali eletti/e come al comma precedente e tre scelti/e dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento Politiche Sociali e Salute tra i funzionari e le funzionarie del Dipartimento. In caso di assenza dei/delle coordinatori/coordinatrici scelti dal Collegio municipale, partecipano alle riunioni con diritto di voto i/le supplenti.

Il Collegio si riunisce presso il Dipartimento Politiche Sociali e Salute.

Assume la funzione di coordinatore/coordinatrice del Collegio di garanzia cittadino, il/la componente appartenente all'amministrazione di Roma Capitale con la qualifica funzionale più elevata.

Nel caso in cui un/una componente del Collegio di garanzia cittadino debba discutere in merito ad un ricorso che riguarda un/una iscritto/a della sua stessa APS, si procede con la sua sostituzione con uno/una dei supplenti.

TITOLO VI Risorse economiche e finanziarie

Articolo 35 Criterio di ripartizione dei fondi

Le attività delle APS gestrici delle CSAQ ricevono fondi, a titolo di trasferimento, previsti dal Bilancio di Roma Capitale ed erogati dai Municipi, come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

I fondi vengono imputati negli specifici Capitoli/Articoli, del Bilancio di Roma Capitale, denominati "Trasferimenti correnti ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione - Centri Anziani", distinti per singolo Municipio.

I fondi vengono ripartiti dal Municipio tra le APS gestrici delle CSAQ, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota per ogni APS gestrice di una CSAQ per le spese di gestione per le quali non provvede il Municipio;
- b) una quota per le attività ripartite tramite il Municipio.

Le attività complementari delle APS gestrici delle CSAQ possono essere finanziate con contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici e privati, nonché con contribuzioni volontarie e sponsorizzazioni e/o donazioni rendicontate, come previsto dall'articolo 25.

Articolo 36 Destinazione fondi della quota variabile

I fondi trasferiti dal Municipio alle APS gestrici delle CSAQ per lo svolgimento delle loro attività devono essere così destinati:

- a) attività aperte al territorio;
- b) piccola manutenzione ordinaria della CSAQ e all'acquisto di materiale necessario al loro funzionamento;
- c) iscrizione all'APS dei meno abbienti segnalati dal Municipio;
- d) attività dedicate a tutti gli iscritti e le iscritte.

Eventuali beni durevoli, rientranti nel patrimonio dell'Ente, devono essere acquisiti direttamente dal Municipio.

È consentito alle APS di partecipare a progetti per la partecipazione attiva della persona in terza e quarta età, per la promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, per la promozione della CSAQ come luogo di aggregazione, contrasto alla solitudine, incontro sociale, culturale, ricreativo e sportivo anche con carattere intergenerazionale.

Le disposizioni previste nel presente Regolamento, che prevedono l'assunzione di obbligazioni comportanti oneri finanziari diretti e indiretti a carico di Roma Capitale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti strutture dell'Ente, subordinatamente alla verifica della disponibilità di bilancio afferente alle obbligazioni di cui trattasi e all'assunzione del relativo provvedimento di spesa.

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 37 Trasformazione obbligatoria dei CSA in APS

I Centri Sociali Anziani (CSA) di Roma Capitale preesistenti, ove non l'abbiano già fatto, devono obbligatoriamente costituirsi in APS entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per poter sottoscrivere la relativa Convenzione con il Municipio.

Ogni Municipio stipula la Convenzione con l'APS entro e non oltre 90 giorni dall'adeguamento di cui al comma precedente.

I Municipi accompagnano i CSA preesistenti nella fase di transizione in APS con le modalità previste dagli articoli 27 e 38.

Soltanto nel caso in cui non venga espressa la volontà da parte dei CSA preesistenti di costituirsi in APS, il Municipio potrà verificare la possibilità di accorpare la sede di tale CSA ad altra sede limitrofa di CSAQ già trasformata in APS pur mantenendo la sede aperta.

Nel caso in cui non venisse accettato l'accorpamento previsto dal comma precedente, il Municipio dovrà provvedere diversamente all'affidamento, come previsto dall'articolo 11.

Roma Capitale si avvale di assistenza da parte di personale qualificato nella predisposizione dello Statuto "tipo" e di altri documenti utili alla costituzione dell'APS gestrice della CSAQ.

Lo schema di Convenzione tra il Municipio e l'APS gestrice della CSAQ è predisposto dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

Articolo 38 Norme transitorie per le APS già costituite

I CSA preesistenti già costituiti in APS dovranno modificare il loro statuto, laddove necessario, per adeguarsi al Regolamento entro i termini dell'articolo precedente.

In deroga a quanto sopra previsto, resta inteso che i CSA preesistenti, già costituiti in APS e iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono in ogni caso ritenersi sin d'ora autorizzati, anche qualora presentino nei loro statuti alcune incongruenze rispetto al medesimo Regolamento, a mantenere e utilizzare comunque i predetti loro statuti, in quanto già positivamente vagliati dalla competente Autorità nazionale, precisando e rispettando nel regolamento interno i criteri sanciti dal presente Regolamento.

Gli attuali organi di gestione delle APS già costituite che rispondono ai criteri del presente Regolamento rimangono in carica fino alla scadenza dei 3 anni dalle ultime elezioni. Il/la Presidente dell'APS potrà quindi stipulare la Convenzione con il Municipio.

Articolo 39

Disposizioni transitorie per Roma Capitale e i Municipi

Roma Capitale modifica su ogni atto e canale comunicativo l'attuale denominazione "Centro Sociale Anziani" in "Casa Sociale delle persone Anziane e del Quartiere".

È compito di Roma Capitale, per tramite dei suoi Municipi, dare seguito alle previsioni contenute nell'articolo 27.

È compito del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale dare immediato seguito a quanto previsto dagli articoli 12 e 27.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Barbato, Di Stefano, Erbaggi e Quarzo.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Fermariello, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 103.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 giugno 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 giugno 2023.

Li, 13 giugno 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 giugno 2023.

Li, 26 giugno 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile.

Li, 3 luglio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano